

COMUNE
di
VANZAGO
(Provincia di Milano)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI**

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

ART: 1 - FINALITA

ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

ART. 5 – ENTITA' DEI CONTRIBUTI

CAPO II - CONTRIBUTI A SINGOLI O FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO

ART. 6 – CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 7 – PERIODO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 9 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER L'AVVIO DEI PROCEDIMENTI

ART. 11 – RIFERIMENTO AI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

ART. 12 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 13 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE O PERSONE IN STATO
DI BISOGNO TEMPORANEO, CON PATTO DI RESTITUZIONE

CAPO III - CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

ART. 14 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE
DEL COMUNE

ART. 15 – CONTRIBUTI ANNUALI

ART. 16 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

ART. 17 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 18 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI

ART. 19 – CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI

ART. 20 – INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 21 – PATROCINIO COMUNALE

CAPO IV - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

ART. 22 – UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

CAPO V - ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

ART. 23 – ULTERIORI CONTRIBUTI EROGATI MEDIANTE IL COMUNE DI VANZAGO

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

La concessione di vantaggi o di qualsiasi altra utilità da parte del Comune di Vanzago, avviene, nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010, previa verifica riguardo al fatto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono i predetti contributi, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, sia onorifica e al fatto che possano essere previsti rimborsi spese e gettoni di presenza esclusivamente secondo quanto previsto dalla stessa norma.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

I contributi erogati vengono inseriti nell'“*Albo dei beneficiari di previdenze di natura economica*” di cui all'art. 22 della Legge 22 dicembre 1991, n. 412 e devono rispondere agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 5 – ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, sia ai singoli che ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto dell'entità dei contributi in denaro erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente.

Tali vantaggi o benefici saranno valutati anche in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

L'importo dovrà essere chiaramente indicato nella delibera di concessione del contributo stesso.

CAPO II

CONTRIBUTI A SINGOLI O FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO

ART. 6 – CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale eroga contributi economici a famiglie e/o singoli, residenti a Vanzago, in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno viene definito:

- a. Impossibilità a provvedere, da parte del richiedente, al mantenimento proprio o del proprio nucleo familiare a carico relativamente ai bisogni fondamentali della vita, per cause fisiche, psichiche e sociali;
- b. Impossibilità a far fronte a spese straordinarie di carattere sociale e sanitario con particolare, anche se non esclusivo, riferimento a minori e/o soggetti affetti da patologie che compromettono l'autonomia fisica delle persone;
- c. Mancata disponibilità di un alloggio o di una dimora;
- d. Essere soggetto di un'operazione di rilascio dell'alloggio a seguito della finita locazione e/o di sfratto esecutivo.

Possono fruire degli interventi secondo quanto disposto dal presente regolamento:

- a. I cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U.E., residenti nel Comune di Vanzago;
- b. I cittadini stranieri, residenti a Vanzago con cittadinanza diversa da quelli appartenenti alla U.E., in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- c. Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico, i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune. Sarà cura del Servizio sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

ART. 7 – PERIODO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono erogati allo stesso soggetto per un periodo massimo di un anno, prorogabile a seguito di valutazione da parte dell'assistente sociale dello stato di bisogno.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono di norma erogati alla persona richiedente tramite mandato da riscuotere presso la Tesoreria Comunale.

Qualora il richiedente sia impossibilitato a ritirare il contributo personalmente presso la Tesoreria Comunale, è data facoltà all'Ufficio proponente di individuare un familiare autorizzato a riscuoterlo.

Qualora l'Ufficio proponente ritenga opportuno utilizzare l'erogazione del contributo come momento di contatto con l'utenza per la verifica del programma impostato, il contributo verrà consegnato all'Ufficio suddetto dall'Economo Comunale.

L'erogazione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 9 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune eroga i contributi e/o le prestazioni del presente regolamento in base alla disponibilità di bilancio e senza la definizione di una graduatoria.

Sono definiti i seguenti periodi trimestrali di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti:

- Gennaio – Marzo
- Aprile – Giugno
- Luglio – Settembre
- Ottobre – Dicembre

L'istanza, compilata su apposito modello reperibile c/o il Settore Servizi alla Persona, è da presentare presso il Servizio di Protocollo Generale.

L'ammissibilità di tale domanda viene stabilita in seguito ad un esame documentale della situazione socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare, svolta dall'Ufficio Servizi Sociali.

Organo competente a deliberare sull'erogazione dei contributi è la Giunta Comunale sulla base dell'istruttoria preparata dall'Ufficio Servizi Sociali.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti, anche non residenti nel Comune, che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco (o dall'Assessore da lui delegato) nell'ambito di apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco (o l'Assessore da lui delegato) adotta la sua decisione, con motivata ordinanza, in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dall'Ufficio Servizi Sociali. Alla fine dell'anno le ordinanze del Sindaco vengono comunicate alla Giunta che dispone il discarico delle somme relative con atto adottato ai sensi dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per avviare il procedimento, l'assistente sociale può richiedere la presentazione, congiuntamente all'istanza, della seguente documentazione utile al fine della valutazione:

- a. dichiarazione ISEE dell'interessato;
- b. dichiarazioni ISEE dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, ove sia ritenuto possibile e opportuno da parte dell'Ufficio competente;
- c. buste paga o certificati di pensione relativi all'ultimo trimestre dei componenti il nucleo familiare;
- d. documentazione di altri redditi non assoggettabili a ritenuta fiscale;
- e. autocertificazione dello stato di disoccupazione e delle ulteriori entrate utili alla sussistenza del nucleo;
- f. ricevute di pagamento di affitto, mutuo, spese condominiali, utenze domestiche (acqua, gas, elettricità, ecc.), spese mediche, spese per il percorso scolastico obbligatorio di eventuali figli a carico del nucleo, spese per strutture residenziali o semiresidenziali per disabili o anziani;
- g. permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente;
- h. segnalazione relativa ad altri benefici economici riconosciuti al nucleo familiare quali ad esempio assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari con tre o più figli minori, contributi per la casa ecc...;
- i. ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché necessaria alla completa definizione del progetto di Servizio Sociale Professionale.

L'Ufficio Servizi Sociali è l'unico soggetto competente alla dichiarazione di completezza documentale dell'istanza e di conseguente avvio del procedimento.

Per gli interventi previsti all'interno del presente regolamento, il Comune attiva regolari controlli reddituali e patrimoniali, attraverso convenzioni con banche dati nazionali, nonché dovuti accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso l'attivazione della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.

L'assistente sociale provvederà periodicamente al monitoraggio del progetto concordato con il soggetto richiedente le prestazioni assistenziali. E' pertanto facoltà dell'assistente sociale provvedere all'immediata sospensione dei benefici concessi o dei servizi erogati qualora i richiedenti non si attengano agli accordi sottoscritti con il servizio stesso.

Coloro che hanno usufruito indebitamente di prestazioni conseguenti a dichiarazioni mendaci o a falsi documenti sono tenuti a restituire immediatamente quanto percepito illecitamente e sono passibili di denuncia penale ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale.

ART. 11 – RIFERIMENTO AI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e 437 del Codice Civile possono essere contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario dell'intervento.

ART. 12 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono interventi economici "una tantum" rivolti a persone o nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito della famiglia, quali spese eccezionali, gravi eventi morbosi o il venir meno di un congiunto per morte, separazione, abbandono, *et similia*.

Vista la caratteristica di urgenza, in questi casi il contributo sarà erogato a prescindere dalle tempistiche di erogazione trimestrale dei contributi ordinari.

ART. 13 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE O PERSONE IN STATO DI BISOGNO TEMPORANEO, CON PATTO DI RESTITUZIONE

Il Comune eroga contributi assistenziali con patto di restituzione a persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione).

Le condizioni di bisogno verranno verificate dall'Ufficio Servizi Sociali.

Verrà stipulato con l'utente un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

Il Comune concederà i contributi di cui al presente articolo seguendo la procedura di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento.

L'Economo comunale provvederà all'esazione delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'accordo stipulato. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'Economo ne darà comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali che, sulla base di un riaccertamento della situazione, proporrà alla Giunta, per la relativa determinazione, di:

- a. riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
- b. prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri Enti (INPS, Prefettura ...) nei confronti del cittadino.

CAPO III

CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

ART. 14 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Vanzago, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a. erogazione di contributi annuali;
- b. erogazione di contributi straordinari;
- c. concessione di patrocinio.

I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dagli artt. 15, 16, 19 e 20 valutati in base ai criteri di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni e iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 15.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che rappresentanti nominati dal Comune stesso facciano parte degli organi amministrativi del soggetto beneficiario. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 15 – CONTRIBUTI ANNUALI

Il Comune eroga contributi annuali ad Associazioni, Enti, Comitati e Gruppi locali che promuovano:

- a. manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per Vanzago e il circondario;
- b. attività di carattere socio-ricreativo, feste popolari, o che coinvolgano attivamente la comunità;
- c. attività volte alla protezione e tutela dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili e in forte disagio sociale; alla promozione del lavoro; e all'integrazione dei cittadini stranieri;

- d. interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- e. attività sportive e di tempo libero che coinvolgano la cittadinanza.

I contributi annuali possono essere anche erogati alle associazioni che si occupano della gestione ordinaria delle strutture comunali secondo apposite convenzioni deliberate in Giunta.

ART. 16 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il Comune concede contributi straordinari per:

- a. manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
- b. attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città;
- c. manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d. interventi straordinari su infrastrutture.

I contributi straordinari possono esplicitarsi anche nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

ART. 17 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, l'Amministrazione valuterà le richieste pervenute secondo il grado di rilevanza per la Comunità dei programmi proposti in base ai seguenti parametri:

- a. grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- b. grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- c. dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- d. valorizzazione di tradizioni locali.

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

ART. 18 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI

Per ottenere i contributi previsti dal presente Capo, i soggetti interessati dovranno presentare opportuna richiesta di contributo all'Ufficio Protocollo del Comune corredata da idonea documentazione necessaria agli uffici interessati per avviare l'istruttoria.

Verificata la regolarità delle istanze di contributo presentate, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, la Giunta Comunale accoglie, con apposita delibera, le stesse con indicazione dell'importo del contributo concesso.

L'impegno e liquidazione dei contributi concessi avverrà, conseguentemente alla deliberazione di Giunta comunale di cui al precedente punto, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente e nel rispetto delle norme in tema di procedimenti relativi alla natura delle spese in parola.

ART. 19 – CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI

La Giunta Comunale delibererà annualmente i contributi da erogare alle scuole pubbliche, quali fondi per il diritto allo studio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 21.03.1980.

Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento di istituti privati di istruzione presenti sul territorio, qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socioculturale del Comune stesso. Tale contributo verrà regolamentato dalla Giunta Comunale con apposita convenzione, nella quale saranno indicati gli scopi, le modalità di erogazione, le obbligazioni dei rispettivi enti e i criteri in base ai quali individuare l'entità dello stesso.

ART. 20 – INTERVENTI STRAORDINARI

La Giunta Comunale ha la facoltà di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la

Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune.

La concessione dell'uso temporaneo di spazi, locali e strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

ART. 21 – PATROCINIO COMUNALE

Il Comune ha facoltà di concedere il patrocinio alle manifestazioni o attività indicate all'art. 16. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

La concessione del patrocinio può altresì intendersi come gratuità nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

ART. 22 – UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo. Tali benefici sono:

- a. l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali, attrezzature, impianti;
- b. l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture o impianti sportivi.

Le associazioni e i gruppi appartenenti alla consulta delle associazioni, come da Regolamento di Partecipazione, hanno diritto di utilizzo delle strutture comunali a titolo gratuito.

Le modalità d'uso delle strutture comunali alle associazioni e gruppi appartenenti alla consulta delle associazioni sono determinate in apposite convenzioni d'uso approvate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Per favorire la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita comunitaria, è prevista la possibilità di concedere a titolo gratuito gli spazi comunali anche a singoli o a gruppi di cittadini non appartenenti all'albo delle associazioni, sulla base di apposita deliberazione di Giunta Comunale in cui si stabiliscono le limitazioni di utilizzo di tali strutture e si individua il responsabile dell'iniziativa in oggetto che deve rientrare nel mandato di governo dell'amministrazione comunale come approvato dal Consiglio Comunale.

Per tutto quanto non previsto da tale regolamento, si fa riferimento alla deliberazione delle tariffe per l'utilizzo delle strutture comunali.

CAPO V

ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

ART. 23 – ULTERIORI CONTRIBUTI EROGATI MEDIANTE IL COMUNE DI VANZAGO

Il Comune di Vanzago può erogare – o contribuire all'erogazione di – altre tipologie di contributi sia a privati sia ad associazioni e enti pubblici e/o privati:

- sulla base di iniziative proprie deliberate in Giunta Comunale che rispondano all'interesse generale della comunità e al mandato di governo dell'amministrazione comunale come approvato dal Consiglio Comunale;
- sulla base di iniziative derivanti da enti sovracomunali (es.: Regione Lombardia, Piano di Zona del Rhodense, ASL, Stato, INPS, ...).

In entrambi i casi suindicati il Comune di Vanzago stabilisce, ai sensi degli articoli di cui al Capo I del presente Regolamento, le modalità e l'entità del contributo stesso con apposita deliberazione di Giunta Comunale, garantendo la pubblicità dell'iniziativa come da normativa vigente.

Nel caso in cui il Comune di Vanzago non contribuisce direttamente alle iniziative di concessione di contributi da parte di altri enti ma si limita ad effettuare attività di pubblicizzazione dell'iniziativa, di raccolta dati e/o domande, di predisposizione di graduatorie, etc... l'erogazione del contributo non verrà resa pubblica dal Comune di Vanzago in quanto di competenza dell'ente che eroga direttamente il contributo.

Nel caso di compartecipazione al contributo, il Comune di Vanzago sarà responsabile limitatamente alla propria quota-parte di concessione del contributo secondo le modalità suindicate.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n°196 e s.m.i..

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate, per quanto applicabili, le norme dello Stato e delle Regioni e i Regolamenti Comunali vigenti in materia.